

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 131 DEL 21-10-2013

Oggetto: Ricorso in Appello promosso dai Sigg. Borzi Antonino + 2 dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma avverso la sentenza n.758/2013 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche di Palermo – Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale – Udiienza del 02/12/2013.

L'anno duemilatredecim, il giorno *Ventuno* del mese di *Ottobre*, presso la sede dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole Alimentari, in viale della Regione Siciliana n. 2771 – Palermo,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino, nominato con D.A. n. 01 del 12/12/2012, assistito dal Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio Dott. Ing. Massimo Paterna, con le funzioni segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale n.45 del 25 maggio 1995;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999;

PREMESSO che con ricorso, notificato in data 23/02/2012 ed assunto al prot. dell'Ente al n.1085/12, con il quale i Sigg. Borzi Antonino, Borzi Pasquale e Borzi Domenica nella loro qualità questi ultimi di eredi testamentari di Borzi Salvatore deceduto il 12/10/2010, hanno convenuto l'intestato Ente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo per ivi sentire condannare il Consorzio al risarcimento di asseriti danni subiti per l'allagamento del proprio fondo, sito in territorio di Catania contrada "Robavecchia o Malaventano" per mancata manutenzione del fosso di scolo a seguito dello straripamento del fiume Gornalunga causa dalle piogge invernali del 13-14/12/2005 e del Gennaio 2006;

CHE con delibera n.35 del 08/03/2012 è stato disposto di resistere nel giudizio sopra menzionato nominando, all'uopo, l'Avv. Antonino Ravi a rappresentare e difendere l'Ente;

CHE il predetto giudizio è stato definito con sentenza n.758/2013 con la quale il T.R.A.P. ha rigettato le domande proposte dai ricorrenti;

VISTA la nota assunta al protocollo consortile in data 18/10/2013 prot. n. 8391, con la quale Avv. Antonino Ravi, ha comunicato che in data 4 ottobre 2013 i sigg.ri Borzi Antonino, Borzi

Pasquale e Borzi Domenica hanno notificato il ricorso in appello presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, avverso la sentenza n.758/2013 del Tribunale delle Acque di Palermo che li ha visti soccombenti ;

RITENUTO che è interesse del Consorzio costituirsi nel predetto giudizio per rigettare, le avversarie pretese e subordinatamente, per resistere alle domande stesse;

CONSIDERATO che l'Ufficio Legale Interconsortile è privo di avvocati abilitati all'esercizio del patrocinio innanzi alla giurisdizione superiore ;

ATTESO che per la difesa del precedente giudizio, era stato nominato difensore dell'Ente l'Avv. Antonino Ravi con studio legale sito in Catania - Via Conte Ruggero, 37 ;

CONSIDERATO opportuno nominare lo stesso difensore anche per il procedimento in oggetto;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n. 1181 del competente settore ragioneria;

VISTO l'art.9 lettera f dello Statuto Consortile;

DELIBERA

- di resistere nel giudizio promosso dai Sigg. Borzi Antonino, Borzi Pasquale e Borzi Domenica innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, avverso la sentenza n.758/2013 emessa dal T.R.A.P., con ricorso notificato in data 04/10/2013 all' Avv. Antonino Ravi, difensore dell'Ente nel precedente giudizio;
- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Avv. Antonino Ravi a rappresentare e difendere il Consorzio di Bonifica 9 Catania, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Catania Via Conte Ruggero n.37.
- di approvare l'allegata convenzione di incarico, autorizzandone la sottoscrizione.

La spesa presuntiva di €. 5.000,00 farà carico al cap. 4300 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Ing. Massimo Paterna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Giuseppe Dimino

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal *22-10-2013*

al

Catania,li

E' copia conforme all'originale.

Catania,li

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____,
nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in
Catania, via Centuripe 1/A,

SONO PRESENTI

Da una parte: il Dott. Giuseppe Dimino, nella qualità di
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con
sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la
quale è domiciliato per la carica ;

Dall'altra : l'Avv. Antonino Ravi, nato a Cesarò (ME) il 15/11/1954,
con studio in Catania, Via Conte Ruggero n. 37, cod.fisc. RVANNN
54S15 C568D, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Catania;

PREMESSO

- che, con delibera consortile n° _____ del _____ questa
Amministrazione ha disposto di affidare all'Avv. Antonino Ravi,
sopra generalizzato, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel
ricorso pendente innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
di Roma;

- che, per le finalità dell'incarico, l'Ente ha disposto di sottoscrivere
con il predetto professionista apposita convenzione ai sensi delle
normative di legge vigenti in materia;

- che con D.M. 140/2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni
per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti.



Per quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1

Il Consorzio, per essere difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. Antonino Ravi, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado di giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.


Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente, e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di trenta giorni e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato. In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4

Il Consorzio e il professionista convengono che il compenso dovuto




per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 140/2012, facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale, alle disposizioni contenute all'art. 3, e, per l'attività giudiziale - civile - amministrativa e tributaria, alle disposizioni di cui agli artt. 4 e segg. del nominato D.M. 140/2012, e della Tabella A recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio, convenendosi tra le parti che per l'attività stragiudiziale e per quella giudiziale, al prezzo medio di liquidazione, come sopra indicato, verrà applicata una decurtazione del 30%.

Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi* ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario determinato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 140/2012, con applicazione della riduzione del 30%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del professionista, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal



Consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente a uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 140/2012 e dell'allegata Tabella A, recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi alle varie fasi del giudizio, con l'applicazione di una decurtazione del 50%.

Art. 5

L'Avv. Antonino Ravi dichiara espressamente di accettare le condizioni stabilite dal Consorzio all'art. 3 del presente contratto con riferimento alla determinazione del compenso, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato, concordato ed accettato con il presente disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Avv. Antonino Ravi

Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Diminò

